



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche
presso l'Ufficio Territoriale del Governo – Roma
"Firmissima est inter pares amicitia"
Sezione di Forlì-Cesena
Sede presso: Comando Provinciale VV.F. di Forlì – Cesena
V.le Roma n° 97 – 47122 FORLÌ



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 21.00, presso la sede Sociale, in viale Roma 97 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale sezione Forlì-Cesena, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018;
2. Varie ed eventuali.

Prima dell'apertura dei lavori si effettua un minuto di raccoglimento in memoria dei soci e Vigili del Fuoco deceduti.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Manfredi Giuseppe, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Milandri Mauro.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n.18 soci e regolarmente rappresentati n. 12 soci e così complessivamente n. 30 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice.

Sezione FORLÌ – CESENA

Ass. Onlus iscritta al registro delle organizz. di volontariato della Regione Emilia-Romagna
con atto n° 10246/17 del 14.03.2000 di cui alla L. 11.08.91 n° 266 e della L.R. 21.02.2005
C.F. 92044500400

Infoline: sito nazionale www.anvvf.it – e-mail provinciale forli@anvvf.it





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche
presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Roma
"Firmissima est inter pares amicitia"

Sezione di Forlì-Cesena

Sede presso: Comando Provinciale VV.F. di Forlì - Cesena
V.le Roma n° 97 - 47122 FORLÌ



Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene interamente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Per le varie ed eventuali, il Vice Presidente Roberto Giuseppe, illustra ai soci i risultati ottenuti dall'organizzazione del Motoraduno Nazionale e le conseguenti delibere del Consiglio sulle donazioni in beneficenza dei contributi ricevuti.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 22.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

15 LUG. 2019

Registrato a Forlì il
N. 1664 Mod. 3 € esente
Euro

L'ADDETTO AL SERVIZIO



Sezione FORLÌ - CESENA

Ass. Onlus iscritta al registro delle organizz. di volontariato della Regione Emilia-Romagna
con atto n° 10246/17 del 14.03.2000 di cui alla L. 11.08.91 n° 266 e della L.R. 21.02.2005 n°
C.F. 92044500400

Infoline: sito nazionale www.anvvf.it - e-mail provinciale forli@anvvf.it



STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DEL CORPO NAZIONALE SEZIONE FORLÌ-CESENA ODV



Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata **"Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione Forlì-Cesena ODV"**, di seguito indicata con il termine Associazione, (**acronimo ANVVF-CN-FC-ODV**), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La stessa si configura e opera in accordo alle direttive generali dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale con sede a Roma, nella quale si riconosce e si configura quale Sezione Provinciale della stessa, pur avendo autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e propria forma costitutiva.

Art. 2 - SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede nel Comune di Forlì, presso la sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Forlì-Cesena, in viale Roma 97.

L'Associazione con delibera dell'Assemblea ordinaria può inoltre costituire sedi operative in altre località della stessa provincia.

La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- 1) mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica dei caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;
- 2) svolgere, nel limite delle possibilità, ogni forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva, promuovendo le iniziative a tale scopo necessarie.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività d'interesse generale previste dalle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- y) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- 1) operare nel settore della formazione, per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la tutela dell'ambiente, inoltre, in attività d'informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti Pubblici, privati, Enti del Terzo Settore;
- 2) attivarsi nel settore della beneficenza, per la realizzazione di attività sociali e benefiche a favore delle persone svantaggiate e/o che si trovano in stato di necessità, anche in concorso con altre ODV;
- 3) svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo le forme e i modi indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
- 4) organizzare la propria struttura al fine di poter fornire supporto e intervento in attività di protezione civile a livello locale, regionale, nazionale ed anche internazionale collaborando con le autorità competenti e gli enti preposti a tali compiti nel rispetto delle leggi e normative vigenti.

Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio con altri Enti del Terzo Settore, Enti pubblici e privati.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle in precedenza elencate, purché secondarie e strumentali, rispetto a esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale.

Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 – RAPPRESENTANZA

In occasione di manifestazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di quelle delle Istituzioni e degli Enti del Terzo Settore, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai Soci di partecipare e in particolare curerà che la presenza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentata nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

ART. 5 – STENDARDO

Lo Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma di quello in uso presso il Corpo dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro, "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – SEZIONE DI FORLÌ-CESENA ODV.

Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito sociale.

ART. 6 - ABITO SOCIALE

L'abito sociale è definito dal Regolamento nazionale dell'ANVVF e può essere indossato esclusivamente dagli associati.

ART. 7 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore
- b) Benemeriti
- c) Ordinari
- d) Sostenitori.

La classificazione in diverse tipologie si soci rispondono comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

ART. 8 - SOCI D'ONORE

La qualifica di Socio d'Onore, è attribuita, previo il loro consenso, dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, secondo le procedure previste dall'art.9 del Regolamento Nazionale a coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo.

Le proposte possono essere presentate dal Consiglio Direttivo, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo, decorati di medaglia al valore civile e alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeritenza.

ART. 9 - SOCI BENEMERITI

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che, con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo e all'affermazione della stessa.

I Soci benemeriti che abbiano i requisiti indicati dallo Statuto Nazionale e Provinciale possono essere proposti dal Consiglio Direttivo alla Presidenza Nazionale.

ART. 10 - SOCI ORDINARI

Tale categoria comprende:

- a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 12.
- b) gli ex Vigili volontari ausiliari e chi ha espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- c) Il personale in servizio nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena e/o di altro Comando, appartenente a qualunque Ruolo.

Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto e nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, così come definiti nell'art.11 del Regolamento Nazionale.

ART. 11 - SOCI SOSTENITORI

Sono Soci Sostenitori coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art.12 fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo indicazioni e le procedure previste.

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei Colleghi deceduti;
- c) ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- d) le persone che ne fanno richiesta.

ART. 12 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Proviviri, oppure, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Possono far parte dell'Associazione coloro che:

- non siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- non abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;
- non siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

Art. 13 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, e ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Nel caso di soci minorenni la partecipazione alle attività di protezione civile e al supporto logistico in collaborazione con il Comando Provinciale sarà consentita al compimento della maggiore età, il diritto di voto attivo è attribuito all'esercente la potestà genitoriale mentre solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto a essere candidato, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, a una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali obbligatori, (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modi tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso d'indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 14 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e decisa in funzione delle attività programmate;
- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 15 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo determinato non superiore a un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o dell'infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di richieste di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, oppure, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio, determina automaticamente la perdita della carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, e da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 18, con le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 17 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale.

Secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi dalle attività di raccolta fondi e dalle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 19 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, sull'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa.

Il rendiconto è predisposto dal Tesoriere che lo sottopone all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale lo approva in bozza e lo invia al Collegio dei Verificatori Economici per la predisposizione della propria relazione per l'Assemblea dei soci che lo dovrà approvare.

Copia del rendiconto sarà messa a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Assemblea approva il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 20 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai membri degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 21 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Verificatori Economici;
5. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 22 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino a un massimo di due soci.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, o a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il rendiconto;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei membri, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Verificatori Economici;
- delibera in merito alla costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto per sua competenza.

Art. 24 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto di un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del periodo medesimo.

Art. 25 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci chiamata a eleggere i membri del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta di tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più membri come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Nell'impossibilità di attuare tale norma, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro quindici giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 26 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in mancanza di entrambi dal membro più anziano di età.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, posta certificata, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Il Vice Segretario;
- I Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Dare esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, in altre parole ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- Deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e accogliere con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- Approvare la bozza di rendiconto predisposta dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinarne le stesse.

Art. 28 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per quattro anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o d'impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 29 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o d'impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Segretario.

Art. 30 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione.

Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

ART. 31 – COLLEGIO DEI VERIFICATORI ECONOMICI

Il Collegio dei Verificatori Economici ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea fra gli associati e due supplenti.

Il Collegio resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di rendiconto.

Art. 32 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione concernente, l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi.

Sono eletti dall'Assemblea dei Soci, al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati d'indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni riguardanti il rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 12, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 15 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronunci (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri quindici giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che sarà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per adire l'Autorità giudiziaria ordinaria sulle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra, è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 33 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 22. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 17.

Art. 34 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale e quelle vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e poiché compatibili, le norme del codice civile.

Art. 35 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, con l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sarà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione Forlì-Cesena.

FORLÌ – 27/06/2019

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 15 LUG. 2019

N. 1664

L'ADDETTO AL SERVIZIO

